

Codice A1103A

D.D. 26 settembre 2025, n. 930

Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della Legge 689/81 per violazione della L.R. n. 19 del 2009 (DD 1246/A1103A/2023). Accertamenti sul capitolo di entrata n. 31285/25 e n. 39580/25 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 (G. R. - cod. ben.393862) .



ATTO DD 930/A11000/2025

DEL 26/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della Legge 689/81 per violazione della L.R. n. 19 del 2009 (DD 1246/A1103A/2023). Accertamenti sul capitolo di entrata n. 31285/25 e n. 39580/25 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 (G. R. - cod. ben.393862) .

Richiamate:

- la Legge 24/11/1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”;
- la L.R. 29 giugno 2009, n. 19. ad oggetto: *Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*.

Vista la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1246 /2023 del 21.12.2023 ad oggetto: *Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della D.G.R. 74-7409/2014 - "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (F.3/PAR 2019 - V.6-2019).*

Dato atto che a seguito di ricorso da parte dell’interessato – *omissis* (cod.ben. 393862) - è stata emessa la sentenza 282/2025, depositata in data 14.04.2025, con la quale il Giudice del Tribunale ordinario di Alessandria ha rigettato il ricorso stesso e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza n. 1246 /2023 sopracitata.

Richiamato l’art. 27 comma 6 della L.689/1981 ai sensi del quale “*Salvo quanto previsto nell’articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il*

ruolo è trasmesso all'esattore”.

Dato atto che:

- l'Ordinanza di Ingiunzione 1246/2023 prevedeva una sanzione pari ad Euro **1250,00** ed Euro **10,61** per spese di notifica;

- occorre procedere alla maggiorazione della sanzione - per effetto dei 3 semestri decorsi dal momento in cui l'ingiunzione è divenuta esigibile - pari ad un decimo della sanzione stessa per ciascuno dei semestri in questione e tale per cui essa viene rideterminata, nel momento in cui si procede all'adozione del presente atto, in **Euro 1625,00 a titolo di sanzione** oltre ad euro **10,61 per spese di notifica** e dunque per una somma complessiva pari ad **euro 1.635,61**;

Ritenuto di assumere gli accertamenti relativi a tali somme, sui seguenti capitoli del **Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025**, secondo la seguente ripartizione:

- sul capitolo **31285/2025** *“Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori istituiti in parchi o riserve naturali (legge regionale 19/90) – a carico delle famiglie”* per complessivi **Euro 1.625,00 a titolo di sanzione, maggiorata ai sensi dell'art.27 co.6 della L.689/1981 (cod. ben.393862)**;
- sul capitolo **39580/2025** *“Entrate varie ed eventuali”* per complessivi **Euro 10,61 a titolo di spese di notifica (cod. ben.393862)**;

Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni";

- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025";
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale diprevisione 2025-2027" (Legge di stabilità regionale 2025);
- Vista la Legge regionale n.16 del 6 agosto 2025 " Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027".;
- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;

determina

per quanto in premessa indicato:

- di richiamare la DD.1246/2023 e gli importi ivi previsti a titolo di sanzione e spese di notifica a carico del signor *omissis*;
- di prendere atto della sentenza con cui il Giudice del Tribunale ordinario di Alessandria ha rigettato il ricorso stesso e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza suddetta;
- di rideterminare l'importo della sanzione tenendo conto della maggiorazione pari ad un decimo che la stessa ha subito - ai sensi dell'art. 27 comma 6 della L.689/1981 - per ciascuno dei semestri (in numero di tre) decorsi da quando l'ingiunzione è divenuta esigibile;

di accertare l'importo complessivo di **Euro euro 1.635,61** (a titolo di sanzione e spese di notifica) sui seguenti capitoli del **Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025**, secondo la seguente ripartizione:

- sul capitolo **31285/2025** "*Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori istituiti in parchi o riserve naturali (legge regionale 19/90) – a carico delle famiglie*" per complessivi **Euro 1.625,00 a titolo di sanzione (cod. ben.393862)**;
- sul capitolo **39580/2025** "*Entrate varie ed eventuali*" per complessivi **Euro 10,61 (cod. ben 393862)**;

di dare atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi e che le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate

nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 .

IL DIRETTORE (A11000- RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri